

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **1 luglio 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura del Sig. Roberto Bucci nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

la controversia nasce dalla avvenuta sostituzione del Presidente del C.R.A. del Molise e dalla corrispondenza intercorsa fra 1 Sig. Roberto Bucci, nella sua qualità di arbitro fuori quadro dell'A.I.A., Sezione di Isernia, e il Presidente dell'A.I.A..

La Commissione Nazionale di Disciplina contestava a parte attrice, l'infrazione disciplinare dei cui all'art. 37, 1 e 2 comma, lett. b) del Regolamento dell'A.I.A., e comminava la sanzione di sospensione di mesi 18, ridotta a mesi 15, in sede di Commissione Disciplina d'Appello.

– Pretese:

annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Nazionale di Disciplina del 19 dicembre 2003 e della Commissione Nazionale Disciplina d'Appello del 28 marzo 2004.
In subordine, riduzione della sanzione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **6 luglio 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura dell'Ancona Calcio S.p.A. nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Il giudizio è teso all'annullamento della decisione della F.I.G.C. di cui alla comunicazione in data 23 aprile 2004, prot. n. 1304.1/GG/Segr., con la quale si è denegata la deroga di cui all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., al fine di impugnare innanzi al Giudice ordinario, un lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale della L.N.P..

– Pretese:

Annullo della comunicazione della F.I.G.C. in data 23 aprile 2004 prot. 1304.1/GG/Segr con la quale si è negata la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 27 dello Statuto F.I.G.C., richiesta dalla società Ancona Calcio in data 19 aprile 2004.

Accertamento e dichiarazione che il lodi pronunciati dai Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi tra società e sportivi professionisti sono liberamente impugnabili avanti il competente Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, e che la relativa azione non è soggetta all'autorizzazione in deroga di cui all'art. 27 dello Statuto F.I.G.C..

Con vittoria di spese, anche della fase di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO

Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Carraro